



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, sussistono le condizioni di eccezionale gravità e urgenza per l'adozione della richiesta misura cautelare monocratica, tenuto anche conto che la stagione turistica è già in corso.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza cautelare sospende il provvedimento impugnato in primo grado.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 31/8/2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2017.

**Il Consigliere delegato  
Alessandro Maggio**

IL SEGRETARIO